**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Anno 68°** | **Roma - Giovedì, 25 agosto 1927 - Anno V** | **Numero 196**

**Abbonamenti.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 100 | 60 | 40 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 200 | 120 | 70 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I). | » | 70 | 40 | 25 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 120 | 80 | 50 |

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

**Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

**Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.**

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale: G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

*N.B.* — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO

Numero di pubblicazione

### LEGGI E DECRETI

**1750.** — REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. **1410.**
**Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, circa l'utilizzazione, da parte dello Stato, di 19 bicoppie del cavo telefonico Torino-Milano-Laghi** . . Pag. 3490

**1751.** — REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1927, n. **1430.**
**Reclutamento straordinario di 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica** . . Pag. 3491

**1752.** — REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. **1476.**
**Distacco della frazione Brugali dal comune di Pedrengo, e sua aggregazione al comune di Torre dei Roveri.** Pag. 3493

**1753.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1392.**
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio femminile pareggiato di Genova** . . . Pag. 3493

**1754.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1393.**
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cesare Beccaria », in Milano.** Pag. 3493

**1755.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1394.**
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Giosuè Carducci », in Cassino.** Pag. 3493

**1756.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1395.**
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Umberto I », in Viterbo** . Pag. 3493

**1757.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1396.**
**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Iacopo Sannazaro », in Napoli.** Pag. 3493

**1758.** — REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. **1432.**
**Autorizzazione alla « Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali » in Turate, ad accettare un legato disposto in suo favore** . . . . . Pag. 3494

**1759.** — REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1434.**
**Devoluzione a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna della « Fondazione 8 agosto 1916 »** . . Pag. 3494

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.
**Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria** . . . . . . . . . Pag. 3494

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.
**Norme transitorie per l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3494

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1927.
**Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia** . . . . . . . . . . Pag. 3495

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1927.
**Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ad aprire cinque filiali rispettivamente in Lissone, Sant'Angelo Lodigiano, Malnate, Laveno e Pegognaga** . Pag. 3496

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1927.
**Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli** . . . . . . . . . . . Pag. 3496

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero delle finanze:** Media dei cambi e delle rendite. Pag. 3496

## IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

**Istituto centrale di statistica:** Bollettino quindicinale dei prezzi.

## IN FOGLI DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

**Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica:** Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 20 agosto 1927 - Anno V).

**Ministero delle finanze:** Bollettino delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto estratte il 2 agosto 1927.

# LEGGI E DECRETI

**Numero di pubblicazione 1750.**

**REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1416.**

**Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, circa l'utilizzazione, da parte dello Stato, di 19 bicoppie del cavo telefonico Torino-Milano-Laghi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 505 del 23 aprile 1925, approvante la convenzione con la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 8 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi in data 24 giugno 1927, circa la stipulazione di una convenzione aggiuntiva con la predetta Società per l'utilizzazione, da parte dello Stato, di 19 bicoppie del cavo telefonico Torino-Milano-Laghi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva, stipulata in data 6 luglio 1927 fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda dall'altra, per l'utilizzazione, da parte dello Stato, di 19 bicoppie del cavo telefonico Torino-Milano-Laghi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 131.* — FERRETTI.

**Convenzione.**

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1927 - V dell'èra fascista - il 6 luglio in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, avanti a me Santini dott. Mario, funzionario rogante dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e alla presenza dei signori comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda detta, e comm. dott. Giovanni Battista De Seta, capo ufficio nell'Azienda stessa, testimoni idonei e a me cogniti, si sono presentati:

da una parte: il gr. uff. comandante prof. Pession Giuseppe, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il grand'ufficiale Nicola Muratore, in rappresentanza del Ministero delle finanze,

e dall'altra parte: il sig. ing. Pio Venturini, in rappresentanza della S.T.I.P.E.L. (Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda) come da procura in atti, i quali hanno dichiarato e convenuto quanto appresso:

### Art. 1.

La S.T.I.P.E.L. si obbliga di includere diciannove bicoppie nella tratta Torino-Vercelli-Milano del cavo di sua proprietà Torino-Milano-Laghi che dall'Amministrazione essa è stata autorizzata a posare.

Tali bicoppie dovranno essere costituite da conduttori del diametro di mm. 1.3; di esse: diciassette dovranno essere pupinizzate con rocchetti Pupin, la cui induttanza sarà di 177 mh. per quelli da inserire nei circuiti reali e di 63 mh. per quelli da inserire nei circuiti virtuali; le rimanenti due bicoppie dovranno essere pupinizzate con rocchetti aventi una induttanza rispettivamente di 44 e 25 mh.

Tutti i circuiti dovranno funzionare regolarmente ed avere le costanti che, per le bicoppie aventi conduttori dello stesso diametro, sono state stabilite nei capitolati tecnici allegati al contratto, per i cavi della rete nazionale, stipulato in data 5 giugno 1926 fra il Ministero delle comunicazioni e la Società italiana reti telefoniche interurbane.

La S.T.I.P.E.L. provvederà a sue spese all'allestimento di una stazione amplificatrice in Vercelli, nella quale dovranno trovar posto tutti i gruppi amplificatori necessari per i circuiti che potranno essere formati con le diciannove bicoppie: circuiti che, collegati con quelli della rete nazionale, dovranno permettere la corrispondenza sino alla distanza consentita dai circuiti dello stesso tipo della rete medesima.

### Art. 2.

La S.T.I.P.E.L. avrà l'obbligo di istradare sulle 19 bicoppie, di cui all'articolo precedente, il traffico telefonico riservato alla rete statale che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a suo insindacabile giudizio, ritenesse opportuno di cederle nel caso che non volesse o non potesse avviarlo sui propri circuiti. In tale evenienza le tariffe da applicarsi saranno quelle statali via S. Giuliano.

In caso di ripartizione delle tasse fra lo Stato e la Società essa avverrà secondo i patti delle convenzioni in vigore. Non avvenendo istradamento di traffico sulle diciannove bicoppie nessun compenso è dovuto alla Società.

### Art. 3.

La presente convenzione è da considerarsi come aggiuntiva a quella principale del 1° aprile 1925 e per essa val-

gono tutte le condizioni contenute in detta convenzione principale, e quindi è esente da ogni tassa di bollo e di registro.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto e, dopo averne dato lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni ed averne da esse ricevuta dichiarazione che è conforme alla loro volontà, tutti gli intervenuti lo sottoscrivono con me.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, occupa pagine quattro e righe sette di due fogli uso bollo.

*Giuseppe Pession.*
*Muratore Nicola fu Dionisio.*
*Ing. Pio G. Venturini, n. n.*
*Giuseppe Capanna,* teste.
*Giovan Battista De Seta,* teste.
*Mario Santini,* ff. notaio.

Registrato a Roma, il 12 agosto 1927 - Anno V - ufficio atti pubblici, libro 675, volume 452. *Gratis.*

Il procuratore superiore: *Brescia.*

---

Numero di pubblicazione 1751.

**REGIO DECRETO-LEGGE 28 luglio 1927, n. 1430.**
**Reclutamento straordinario di 207 ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.**

## VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
## RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo, nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di indire un reclutamento straordinario di ufficiali in S.P.E. nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica per il seguente numero di posti, nei limiti degli organici in vigore:

| | |
|---|---|
| Tenenti colonnelli | 2 |
| Maggiori | 4 |
| Capitani | 12 |
| Subalterni | 189 |
| Totale | 207 |

### Art. 2.

Al reclutamento predetto possono partecipare:

*A*) In qualità di piloti militari di aeroplano o di idrovolante:

1° gli ufficiali superiori, i capitani, i tenenti ed i sottotenenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina, sia in servizio permanente effettivo che delle categorie in congedo, comunque in servizio militare presso la Regia aeronautica alla data del 1° gennaio 1927, che si trovino in possesso del brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di pilota di dirigibile, nonchè gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico vincitori del concorso bandito col decreto Commissariale 1° agosto 1923, provvisti di uno dei brevetti anzidetti; esclusi gli ufficiali comandati nella Regia aeronautica a norma ed in analogia al disposto dell'art. 25 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, ed esclusi altresì tanto gli ufficiali di complemento del Regio esercito assunti temporaneamente per prestar servizio da osservatore presso i reparti coloniali della Regia aeronautica, quanto gli ufficiali richiamati in servizio temporaneo in dipendenza dell'obbligo dell'allenamento periodico anche se eventualmente trattenuti dopo il compimento dell'allenamento medesimo;

2° gli ufficiali subalterni in S.P.E. del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano, che alla data del 1° gennaio 1927 si trovino in servizio militare nella Regia aeronautica a norma od in analogia al disposto dell'art. 25 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627; esclusi gli ufficiali di complemento del Regio esercito assunti temporaneamente per prestar servizio da osservatore presso i reparti coloniali della Regia aeronautica, ed esclusi altresì gli ufficiali richiamati in servizio temporaneo in dipendenza dell'obbligo dell'allenamento periodico, anche se eventualmente trattenuti dopo il compimento dell'allenamento medesimo;

3° i capitani, i tenenti ed i sottotenenti vincitori di uno o di entrambi i concorsi banditi nei soppressi Corpi dello Stato Maggiore generale e degli aeroporti della Regia aeronautica riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio.

*B*) In qualità di osservatori:

4° i capitani, i tenenti ed i sottotenenti vincitori del concorso bandito per il soppresso Corpo degli aeroporti della Regia aeronautica, che non siano riconosciuti idonei fisicamente al pilotaggio, ma idonei al servizio di osservazione aerea;

5° i capitani, i tenenti ed i sottotenenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina, sia in S.P.E. che delle categorie in congedo, in servizio militare nella Regia aeronautica alla data del 1° gennaio 1927 per ragioni diverse da quelle previste dal n. 2 della precedente lettera *A*), i quali alla data stessa siano in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano o di ufficiale di bordo di dirigibile.

Contro il risultato della visita psicofisiologica non è ammesso alcun gravame.

### Art. 3.

Gli ufficiali aspiranti al reclutamento straordinario di cui al presente decreto, devono inoltre soddisfare ai seguenti requisiti:

1° possedere il diploma di maturità classica o scientifica o altro titolo di studio equipollente, o aver compiuto i corsi regolari della Reale accademia militare di fanteria o cavalleria, o della Reale accademia militare di Torino o della Reale accademia navale di Livorno;

2° non aver superato, alla data di pubblicazione del presente decreto, la seguente età:

anni 43 se aventi grado di tenente colonnello;
anni 42 se aventi grado di maggiore;

anni 39 se aventi grado di capitano;
anni 37 se aventi grado di tenente o sottotenente;
3° avere prestato lodevole servizio durante il periodo passato sotto le armi in qualità di ufficiale.

Tale circostanza sarà accertata con giudizio non motivato dalla Commissione di cui al seguente art. 5.

Coloro che non siano in possesso del titolo di studio o che non abbiano compiuto i corsi di cui al n. 1 del presente articolo, potranno ugualmente partecipare al reclutamento purchè superino i prescritti esami in conformità dei programmi contenuti nell'allegato al regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990; esami ai quali saranno chiamati tempestivamente dal Ministero dell'aeronautica.

Tale disposizione non si applica agli ufficiali riusciti vincitori di uno o di entrambi i concorsi di cui al n. 3, lettera *A*), del precedente articolo.

Art. 4.

Indipendentemente dal possesso dei requisiti prescritti, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di escludere dal reclutamento di cui al presente decreto quegli aspiranti che, a suo giudizio, ritenesse di non dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 5.

Una Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica procederà all'esame delle domande degli aspiranti e per quelli riconosciuti idonei procederà, in base ai requisiti da ciascuno posseduti, alla formazione della graduatoria nei singoli gradi.

Gli idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili di cui all'art. 1 saranno esclusi dal reclutamento, salva la facoltà al Ministero di reclutare in più, nei gradi inferiori, un numero di ufficiali corrispondenti alla deficienza dei gradi superiori, nei limiti degli organici in vigore.

Art. 6.

Gli ufficiali dichiarati idonei al trasferimento in qualità di piloti militari di aeroplano o di idrovolante o di osservatori compresi nella anzidetta graduatoria, che siano già provvisti del relativo brevetto e si trovino in attività di volo, verranno subito trasferiti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, salvo, per quanto riguarda i sottotenenti, il disposto del successivo art. 11.

Art. 7.

Gli ufficiali da reclutare in qualità di piloti militari di aeroplano o di idrovolante o di osservatori, che siano sprovvisti del brevetto militare relativo, hanno l'obbligo di conseguirlo; quelli che non si trovino in attività di volo, hanno l'obbligo di effettuare la regolare ripresa; gli uni e gli altri nel termine fissato dalle vigenti disposizioni.

Conseguito il brevetto militare di pilota, o di osservatore, o compiuta la regolare ripresa di volo, gli ufficiali di cui sopra verranno trasferiti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, previo parere non motivato di apposita Commissione da nominarsi dal Ministero dell'aeronautica.

Coloro che per qualsiasi causa non conseguissero nel termine prescritto il brevetto militare di pilota o di osservatore, o non effettuassero la regolare ripresa di volo, o che non riportassero il parere favorevole della Commissione di cui al precedente comma, saranno rinviati, se provenienti dai ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, alle Armi o Corpi di provenienza, dove occuperanno i posti vacanti nei limiti fissati dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1387, ovvero ricollocati in congedo se provenienti dagli ufficiali delle categorie in congedo.

Art. 8.

Gli ufficiali idonei di cui al n. 2 del precedente art. 2 saranno trasferiti nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica. Essi hanno ugualmente l'obbligo di conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, nei limiti di tempo prescritti dalle vigenti disposizioni a decorrere dalla data del loro trasferimento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica. In caso di mancato conseguimento del brevetto essi saranno restituiti alle Armi o Corpi di provenienza, e nei relativi ruoli occuperanno i posti vacanti nei limiti fissati dall'art. 2 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1387.

Art. 9.

Salvo il disposto dei seguenti articoli 11 e 12, il posto di ruolo che dovranno occupare in ciascun grado gli ufficiali da reclutare in qualità di piloti o di osservatori nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica a senso dei numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2, risulterà dall'applicazione delle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive modificazioni, compresi gli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 142.

Art. 10.

Gli ufficiali da reclutarsi a senso del n. 2, lettera *A*), dell'art. 2 assumeranno, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'art. 5, una anzianità di grado corrispondente a quella della data del decreto di trasferimento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica.

Art. 11.

I sottotenenti comunque reclutati a norma del presente decreto, con anzianità di nomina posteriore al 30 aprile 1923, assumeranno nell'Arma aeronautica l'anzianità di grado corrispondente a quella del decreto col quale vengono nominati o trasferiti nella Regia aeronautica, ma in ogni caso tale anzianità non potrà essere uguale o superiore a quella degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica ammessi a frequentare il corso di integrazione iniziato presso la Reale accademia aeronautica nel dicembre 1926. Prima del trasferimento o della nomina il Ministro per l'aeronautica potrà, ove lo creda, disporre che siano ammessi a frequentare un corso d'istruzione tecnico-professionale di durata non inferiore a quattro mesi, all'esito favorevole del quale sarà, inoltre, subordinato il trasferimento o la nomina stessa.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 148.* — FERRETTI.

---

Numero di pubblicazione 1752.

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1476.

**Distacco della frazione Brugali dal comune di Pedrengo, e sua aggregazione al comune di Torre dei Roveri.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Brugali è staccata dal comune di Pedrengo ed aggregata a quello di Torre dei Roveri.

Art. 2.

Il confine fra i due comuni suddetti è stabilito in conformità della pianta planimetrica vistata in data 19 febbraio 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Bergamo.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Bergamo è demandato di approvare, sentita la Giunta provinciale amministrativa, il progetto di separazione patrimoniale fra i comuni di Pedrengo e Torre dei Roveri, da compilarsi in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1927 - Anno V*
*Atti del Governo, registro 263, foglio 194.* — CASATI.

Numero di pubblicazione 1753.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1392.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio femminile pareggiato di Genova.**

N. 1392. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio femminile pareggiato di Genova è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 1754.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1393.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cesare Beccaria », in Milano.**

N. 1393. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Cesare Beccaria », in Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 1755.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1394.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Giosuè Carducci », in Cassino.**

N. 1394. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Giosuè Carducci », in Cassino, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 1756.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1395.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Umberto I », in Viterbo.**

N. 1395. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Umberto I », in Viterbo, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V*

---

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1396.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Iacopo Sannazaro », in Napoli.**

N. 1396. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Iacopo Sannazaro », in Napoli, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO 16 giugno 1927, n. 1432.
**Autorizzazione alla « Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali », in Turate, ad accettare un legato disposto in suo favore.**

N. 1432. R. decreto 16 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali », in Turate, è autorizzata ad accettare il legato di L. 50,000, disposto in suo favore dal generale di divisione Costantini grand'uff. Ferdinando.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1927 - Anno V*

Numero di pubblicazione 1759.

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. 1434.
**Devoluzione a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna della « Fondazione 8 agosto 1916 ».**

N. 1434. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, la « Fondazione 8 agosto 1916 », costituita colla donazione di L. 3000 nominali, fatta a favore del 14° reggimento artiglieria da campagna ed eretta in ente morale col decreto Luogotenenziale numero 2161 del 15 novembre 1917, viene devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1927 - Anno V*

REGIO DECRETO 23 giugno 1927.
**Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 settembre 1919 col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Alessandria;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici riguardante variazioni ai corsi d'acqua iscritti nel detto elenco principale ai n. 217-*bis*, 217-*ter* e 218 e denominati Canale di scarico del Molino Colli, rio Valbrenta e rio Valma e Valmanera;

Visti gli atti della compiuta istruttoria eseguita con le norme prescritte dal R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, durante la quale non furono prodotte opposizioni o reclami;

Considerato che pertanto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria può essere approvato, nulla restando mutato nella condizione giuridica delle acque non comprese nell'elenco principale nè in quello suppletivo, e per le quali restano salvi gli eventuali diritti spettanti allo Stato;

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, ed 1, 2 e 3 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

**Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Alessandria.**

| Numero d'ordine | Denominazione da valle verso monte | Foce o sbocco | Comuni toccati o attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 217-*bis* | Canale di scarico del Mulino Colli inf. al n. 58 . . . . . . . | Tanaro | Asti | Tutto il suo corso |
| 217-*ter* | Rio Valbrenta inf. al n. 217-*bis* . . . . . | Canale di scarico del Molino Colli | Id. | Id. |
| 218 | Rio Valma e Valmanera inf. al numero 217-*bis* . . . . . . | Id. | Id. | Dalla sbocco alla sua biforcazione sotto ad est di C. Rosal |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per i lavori pubblici*:
GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1927.
**Norme transitorie per l'applicazione della legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 17 della legge 2 giugno 1927, n. 862;

Determina:

**Art. 1.**

I funzionari del ruolo diplomatico approvato dai precedenti ordinamenti saranno inscritti nel ruolo diplomatico di cui alla tabella *A* della legge 2 giugno 1927, n. 862, con le seguenti modalità:

gli ambasciatori nel grado di ambasciatore;

i ministri plenipotenziari di 1ª classe e di 2ª classe nei gradi di ministro plenipotenziario di 1ª e di 2ª classe;

i consiglieri di legazione di 1ª classe e di 2ª classe nel grado di consigliere di legazione; quelli tra i consiglieri di 2ª classe che risultassero in eccedenza nel nuovo grado di consigliere di legazione verranno iscritti in questo grado in soprannumero, restando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore;

i primi segretari nei gradi di primo segretario di 1ª classe e primo segretario di 2ª classe.

Art. 2.

Analogamente, i funzionari del ruolo consolare di cui ai precedenti ordinamenti saranno iscritti nel ruolo consolare di cui alla tabella *A*, sopra indicata, con le seguenti modalità:

i consoli generali di 1ª classe, di 2ª classe e di 3ª classe nei gradi di console generale di 1ª e di 2ª classe; quelli che risultassero in eccedenza nel grado di console generale di 2ª classe vi saranno iscritti in soprannumero, restando vacanti altrettanti posti nei gradi immediatamente inferiori;

i consoli di 1ª classe saranno iscritti nel grado di console di 1ª classe.

Art. 3.

I funzionari dei ruoli diplomatico e consolare di cui ai precedenti ordinamenti, i quali abbiano grado inferiore a quelli di primo segretario e di console di 1ª classe, saranno iscritti nel ruolo consolare di cui alla tabella *A* citata, con le seguenti modalità:

i secondi segretari di legazione ed i consoli di 2ª classe saranno iscritti nel grado di console di 2ª classe;

i terzi segretari ed i vice-consoli di 1ª classe, nel grado di console di 3ª classe;

i vice-segretari di legazione ed i vice-consoli di 2ª classe, nel grado di vice-console di 1ª classe;

gli addetti di legazione e gli addetti consolari, nel grado di vice-console di 2ª classe;

i volontari per la carriera diplomatico-consolare di cui ai precedenti ordinamenti saranno iscritti, al termine del loro tirocinio con esito favorevole, nel grado di addetto consolare.

I funzionari diplomatici da iscrivere nel ruolo consolare di cui alla tabella *A* citata, secondo le norme del presente articolo, prenderanno posto, all'interno di ciascun grado, tra i funzionari consolari, in base al criterio della anzianità di grado. A parità di anzianità di grado varrà l'anzianità complessiva di servizio, ed a parità di quest'ultima, la graduatoria del concorso di ammissione. In nessun caso essi prenderanno posto dopo funzionari del ruolo consolare aventi minore anzianità complessiva di servizio, salvo che questi abbiano avuto promozioni a scelta, nè dopo funzionari che già li seguivano nel ruolo di provenienza.

Art. 4.

Qualora in seguito agli inquadramenti di cui ai precedenti articoli, risultassero vacanze nei vari gradi, nessun funzionario potrà conseguire, per effetto di tali vacanze, più di una promozione sul suo grado di inquadramento, se non sia trascorso un biennio dalla promozione stessa.

Per le vacanze nel ruolo diplomatico esistenti ad inquadramento compiuto, non potranno essere banditi i concorsi di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, se non per un terzo delle vacanze stesse per ognuno dei concorsi, i quali dovranno distanziarsi di almeno un anno l'uno dall'altro.

Art. 5.

I funzionari collocati, per effetto dell'inquadramento, nei gradi di primo segretario di 1ª e di 2ª classe saranno sottoposti, per la promozione a consigliere, salvo che questa avvenga per meriti eccezionali, al concorso per meriti e per esame di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803.

I funzionari del ruolo consolare che abbiano già sostenuto, per la promozione a console, il concorso per meriti e per esame di cui all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, sono dispensati, per la promozione a console di 1ª classe, dal partecipare al concorso di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862.

Art. 6.

I funzionari del ruolo diplomatico di cui ai precedenti ordinamenti, che verranno iscritti nel ruolo consolare in base al precedente art. 3, avranno, fino a che non superino uno dei concorsi di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, numero 862, il titolo di segretario di legazione. Fino allora i medesimi potranno continuare a prestare servizio negli uffici diplomatici o al Ministero, venendo dispensati dall'obbligo del servizio consolare di cui all'art. 3 della legge stessa.

Art. 7.

I funzionari consolari del ruolo di cui agli ordinamenti precedenti possono essere ammessi al concorso per la nomina a primo segretario (grado 7°) di cui all'art. 3 della legge 2 giugno 1927, n. 862, senza il requisito del triennio di servizio consolare, qualora abbiano prestato servizio al Ministero.

Art. 8.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente ordinamento potranno essere nominati ai gradi di ministro plenipotenziario di 2ª classe, di consigliere di legazione e di primo segretario di 1ª classe, su proposta unanime della Commissione di avanzamento, funzionari consolari, nel numero massimo di 15, da scegliersi tra quelli che, all'atto dell'inquadramento, avranno assunto i gradi di console generale di 1ª e di 2ª classe e di console di 1ª classe.

Tali nomine potranno avvenire in relazione alle vacanze di posti già occupati da funzionari provenienti dall'antico ruolo consolare. L'iscrizione nel ruolo diplomatico dei funzionari consolari di cui al precedente comma potrà avere luogo nei gradi di ministro plenipotenziario di 2ª classe, di consigliere di legazione, e di primo segretario di legazione di 1ª classe. L'assegnazione al grado gerarchico ed al posto all'interno di esso sarà fatta con criterio insindacabile del Ministro per gli affari esteri. Comunque, il grado assegnato non potrà essere superiore a quello che il funzionario rivestiva nel ruolo consolare.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V.

*Il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri*:
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

---

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1927.
**Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Ritenuta l'opportunità di disporre la inserzione, nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Brescia approvato con R. decreto 19 giugno 1913, del corso d'acqua denominato Naviglio di Canneto o Navilazzo;

Decreta:

Ai sensi ed agli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Brescia:

| Numero d'ordine | Denominazione | Foce o sbocco | Comuni toccati o attraversati | Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Naviglio di Canneto o Navilazzo | Oglio | Isorella - Gambara - Fiesso | Dalla strada per Remedello immediatamente a valle del partitore del Naviglio di Isorella al confine Mantovano dove prosegue in provincia di Mantova. |

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli interessati potranno produrre opposizioni e la provincia di Brescia potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Brescia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V.

*Il Ministro*: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1927.

**Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ad aprire cinque filiali rispettivamente in Lissone, Sant'Angelo Lodigiano, Malnate, Laveno e Pegognaga.**

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sulle Casse di risparmio e Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde di Milano è autorizzata ad aprire cinque proprie filiali rispettivamente in Lissone, Sant'Angelo Lodigiano, Malnate, Laveno e Pegognaga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 giugno 1927 - Anno V.

*Il Ministro per l'economia nazionale*:
BELLUZZO.

*Il Ministro per le finanze*:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1927.

**Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 settembre 1925, col quale, fra gli altri, il signor Starace Francesco Saverio venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli;

Vista l'istanza 22 giugno 1927 con la quale il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 22 giugno 1927 sono accettate le dimissioni del signor Starace Francesco Saverio da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Napoli.

Roma, addì 8 luglio 1927 - Anno V

*Il Ministro*: VOLPI.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e delle rendite**
del 24 agosto 1927 - Anno V

| | | | |
|---|---|---|---|
| Francia | 71.92 | Oro | 354.22 |
| Svizzera | 353.87 | Belgrado | 32.45 |
| Londra | 89.24 | Budapest (pengo) | 3.20 |
| Olanda | 7.355 | Albania (Franco oro) | 3.56 |
| Spagna | 309.75 | Norvegia | 4.74 |
| Belgio | 2.56 | Svezia | 4.93 |
| Berlino (Marco oro) | 4.37 | Polonia (Sloty) | 207 — |
| Vienna (Schillinge) | 2.59 | Danimarca | 4.92 |
| Praga | 54.50 | Rendita 3,50 % | 69.20 |
| Romania | 11.35 | Rendita 3,50 % (1902) | 63 — |
| Russia (Cervonetz) | 95.75 | Rendita 3 % lordo | 39 — |
| Peso argentino oro | 17.83 | Consolidato 5 % | 80.85 |
| Peso argentino carta | 7.84 | Obbligazioni Venezie 3,50 % | 65.50 |
| New York | 18.358 | | |
| Dollaro Canadese | 18.36 | | |

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.

# RASSEGNA DELLA STAMPA ESTERA

*Rivista settimanale compilata a cura dell'Ufficio Stampa del Ministero degli Esteri ed edita dal Provveditorato Generale dello Stato nella quale gli estratti dei giornali stranieri vengono presentati inquadrati nella questione cui si riferiscono con opportuni, ampi e precisi richiami agli avvenimenti precedenti ed ai fatti che vi sono connessi.*

| | | |
|---|---|---|
| **Abbonamento annuo** | **per l'Italia** | **L. 80** |
| | **per l'Estero** | **» 160** |
| **Un numero** | **per l'Italia** | **» 2** |
| | **per l'Estero** | **» 4** |

# RASSEGNA QUINDICINALE DELLE RIVISTE ESTERE

*Rivista compilata a cura dell'Ufficio Stampa del Ministero degli Esteri ed edita dal Provveditorato Generale dello Stato nella quale sono riportati gli articoli delle principali Riviste di tutti i paesi del mondo, relativi ai più importanti avvenimenti politici ed economici contemporanei, con speciale riguardo a quelli d'Italia e alle ripercussioni che essi hanno nella opinione pubblica delle varie nazioni.*

| | | |
|---|---|---|
| **Abbonamento annuo** | **per l'Italia** | **L. 40** |
| | **per l'Estero** | **» 80** |
| **Un numero** | **per l'Italia** | **» 2** |
| | **per l'Estero** | **» 4** |

Le richieste di abbonamento alle due rassegne debbono essere inviate all'Amministrazione delle Rassegne presso l'Ufficio Stampa del Ministero degli Affari Esteri (Palazzo Chigi - Roma), e devono essere accompagnate da un assegno della Banca d'Italia intestato al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato o dalla ricevuta di accreditamento al Conto Corrente Postale N. 1-3360 per l'importo corrispondente agli abbonamenti desiderati.

**PEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 1927 E' APERTO UN ABBONAMENTO SPECIALE PER L'ITALIA E COLONIE AL PREZZO DI L. 20 PER LA "RASSEGNA DELLA STAMPA ESTERA" E DI L. 10 PER LA "RASSEGNA QUINDICINALE DELLE RIVISTE ESTERE".**

(5179) - Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato